MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI PROTESTI DELLE CAMBIALI E DEGLI ASSEGNI BANCARI

Art. 6

Titolo domiciliato presso un istituto di credito

Il debitore ha facolta' di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo e' presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

Versione in vigore dal 30 luglio 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari
Estremi	Legge 12 giugno 1973, n. 349
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-protesti-delle-cambiali-e-degli-assegni/art-6-titolo-domiciliato-presso-un-istituto-di-credito

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it